


CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO – VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E LORO DIFFUSIONE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 32 ADOTTATA DAL CONSIGLIO MUNALE
NELLA SEDUTA DEL 14.12.2017**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E LORO DIFFUSIONE

Art. 1 (Finalità)

1. Il Comune di Amantea, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione audio-video, televisiva o a mezzo web, delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, una funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'ente.

2. Il presente Regolamento, in ottemperanza all'art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale (per come modificato con deliberazione n. 10/2015), disciplina l'attività di ripresa e di diffusione audio-video delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati, in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 10 e 38 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267 del 2000).

3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza (D. Lgs. n. 196/2003) e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa di ogni ordine e grado.

Art. 2 (Forme di ripresa audio-video)

1. L'attività di ripresa audio-video delle sedute consiliari è ammessa nelle seguenti forme:

- a) Riprese effettuate direttamente dal Comune;
- b) Riprese effettuate da soggetti terzi;
- c) Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 3 – (Riprese e diffusione da parte del Comune)

1. Il Comune di Amantea può disporre la ripresa e la documentazione diffusa sulla rete, attraverso il proprio sito web ovvero su altra pagina ad esso riconducibile delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, informando della presenza delle telecamere e della diffusione delle immagini prima dell'inizio delle adunanze, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.

2. Le riprese verranno effettuate da dipendenti del Comune appositamente formati ovvero per il tramite di personale opportunamente incaricato dal Sindaco (che, se esterno, potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di personale interno all'Ente) e diffuse in streaming in contemporanea e/o in via successiva.

Art. 4 (Riprese e diffusione da parte di terzi)

1. I soggetti esterni al Comune possono effettuare e diffondere le videoriprese dei lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, con le modalità e nei termini indicati agli articoli seguenti.

Art. 5 (Autorizzazioni)

1. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web effettuate direttamente dall'Ente, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive e su web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, in diretta e/o in differita, devono presentare entro le ore 12.30 del secondo giorno lavorativo precedente l'adunanza, apposita comunicazione presso la Presidenza del Consiglio o presso la Presidenza della Commissione interessata. A tale scopo viene messo a disposizione degli interessati un apposito modulo che comporta anche l'assunzione di responsabilità del richiedente, denominato "*Riprese audio-video - Dichiarazione di assunzione di responsabilità*", per un eventuale utilizzo improprio e contrario alle leggi. Il modulo è reso disponi-

bile presso l'Ufficio di Segreteria Comunale e viene reso scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune.

2. La comunicazione è trasmessa attraverso l'Ufficio Protocollo del Comune a mano ovvero per via telematica.

3. L'invio della comunicazione da titolo all'effettuazione delle video-riprese, salvo nei casi di discussioni "segrete" che concernano dati sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., nonché nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

4. Il diniego alla video-ripresa e alla relativa diffusione, viene deciso dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, per le sedute del Consiglio Comunale, e dai Presidenti delle Commissioni per le riunioni di queste ultime. In tal caso, il Presidente deve rilasciare un documento scritto in cui vengono esposti i motivi del diniego e recapitarlo al soggetto che ha presentato comunicazione per le videoriprese entro le ore 17.00 del giorno lavorativo precedente l'adunanza.

5. I soggetti ammessi hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di *privacy* ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico degli stessi ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

6. Durante la trasmissione in diretta sono tassativamente vietate le interruzioni per qualsiasi motivo se non nei momenti di eventuale pausa del Consiglio o delle Commissioni.

Art. 6 (Modalità di video-ripresa e diffusione delle adunanze)

1. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della *privacy*, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale o della Commissione, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano all'adunanza ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute del Consiglio Comunale o della Commissione, saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio o della Commissione.

3. I soggetti terzi che effettuano le riprese audiovisive devono installare la propria strumentazione nel settore riservato al pubblico; essi si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo indicato nel modulo di comunicazione, senza perseguire scopi di lucro, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza e il significato delle opinioni espresse.

4. Non è consentita l'installazione di fari illuminanti.

5. La videoregistrazione della discussione di un argomento all'ordine del giorno del Consiglio o della Commissione deve essere integrale e, se resa accessibile a terzi, deve parimenti essere integrale. Tuttavia, le emittenti radiotelevisive, debitamente autorizzate a sensi di legge, possono mandare in onda anche registrazione parziali, nel rispetto dei principi di obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione, di cui, in particolare, all'art. 3 del D.Lgs 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione) e degli artt. 2 e 5 della L. 28/2000 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

6. Le registrazioni delle sedute - diffuse su rete televisiva o su internet in diretta streaming video, tramite il sito internet istituzionale del Comune oppure tramite inserimento sullo stesso di apposito link a webservices gratuiti (quali, ad esempio, quelli fornite da Youtube.com o Ustream.com) - restano disponibili sul sito istituzionale suddetto a far data dal giorno successivo a quello della seduta Consiliare o della Commissione e comunque per un periodo non inferiore ad 1 anno o per una durata legata alle possibilità tecniche di memoria disponibile.

7. Al termine del periodo previsto dal precedente comma, le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

Art. 7 (Diritto di Cronaca)

1. La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari e delle Commissioni da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

4. È consentito l'allaccio della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale solo nei casi in cui ciò sia necessario e sempre che non contrasti con la normativa di riferimento.

Art. 8 (Informazione sull'esistenza di telecamere)

1. Il Presidente del Consiglio ed i Presidenti delle Commissioni consiliari hanno l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti e presenti alla seduta circa l'esistenza di telecamere o videocamere e della successiva e/o contestuale trasmissione delle immagini.

2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala dell'adunanza esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea e/o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala e nella sala stessa.

3. Il Presidente del Consiglio - ovvero il Presidente di Commissione nel caso di adunanze di Commissioni consiliari - prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale o della Commissione, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone.

Art. 9 – (Interviste)

1. Gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio o della Commissione durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 10 - (Tutela dei dati sensibili)

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili dal D.Lgs. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni del Consiglio Comunale o delle Commissioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari o di Commissione hanno ad oggetto dati

che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati “giudiziari” vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Art. 11 (Limiti di trasmissione e commercializzazione)

1. E' vietata ogni diffusione delle riprese in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica trasparente.
2. È vietata ogni diffusione delle riprese non completa, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).
3. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Art. 12 – (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 – (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AMANTEA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI RIPRESE AUDIO-VIDEO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____, residente a _____

in Via/P.zza _____ n. _____

Indirizzo e-mail: _____

Numero di cellulare: _____

ai sensi del Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute pubbliche degli
Organi collegiali del Comune di Amantea

a titolo personale

(ovvero)

per nome e per conto di _____ in qualità di _____

chiede

di poter effettuare la registrazione audio-video del Consiglio Comunale, in data _____

dichiara

- di aver preso visione del Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute degli Organi collegiali del Comune di Amantea;
- di assumersi ogni responsabilità in ordine all'uso e alla diffusione delle immagini o delle registrazioni audio e/o video effettuate, esonerando l'Amministrazione comunale da qualunque responsabilità conseguente ad un utilizzo o a una diffusione impropri o illeciti degli stessi;

si impegna

- a rispettare le modalità di ripresa delle immagini e/o di registrazione audio delle discussioni stabilite nel Regolamento;
- a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, e segnala che per le riprese effettuate:

Titolare del trattamento dei dati è

Il Sign. _____ residente a _____

in Via/P.zza _____ n. _____ tel. _____

e-mail _____

ovvero

l'organizzazione _____ con sede legale in _____

Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) è

Il Sign. _____ residente a _____

in Via/P.zza _____ n. _____ tel. _____

e-mail _____

ovvero

l'organizzazione _____ con sede legale in _____

Data, _____

Il Richiedente

(firma)

Allega congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità.

NOTA INFORMATIVA

L'autorizzazione deve essere richiesta dai privati cittadini e/o dalle organizzazioni che intendono eseguire foto o riprese audio video delle sedute del Consiglio comunale.

La richiesta, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, dovrà essere inoltrata secondo le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute degli Organi collegiali del Comune di Amantea.

La richiesta, corredata di copia non autenticata del documento di identità, dovrà necessariamente pervenire alla Presidenza del Consiglio comunale entro i termini previsti dall'art. 5 del Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute degli Organi collegiali del Comune di Amantea.

La richiesta è da ritenersi accolta in caso di mancata risposta prima dell'inizio della seduta, salva diversa decisione del Presidente.

Non saranno autorizzate richieste incomplete.

Al Presidente è comunque sempre data facoltà di negare le riprese nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute pubbliche degli Organi collegiali del Comune di Amantea e nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento di funzionamento dell'Organo di riferimento.

Informativa privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati esclusivamente per la gestione dell'autorizzazione, anche con modalità informatizzata, presso il Comune di Amantea da personale preposto al trattamento. I dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione salvo i casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento. Il mancato conferimento dei dati preclude la possibilità di concedere l'autorizzazione.

Il D.Lgs. n. 196/2003 riconosce agli interessati, ovvero alle persone fisiche a cui i dati si riferiscono, di esercitare i diritti di cui all'art. 7. In tal caso è possibile rivolgersi al Comune di Amantea, Titolare dei dati conferiti.